

Legge della Regione Abruzzo 27 dicembre 2002, n. 32

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000 n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia"

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 32 del 30 dicembre 2002

II CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 è sostituito dal seguente: "La Giunta Regionale, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, può attribuire al direttore dell'Area "Qualità della Vita e Promozione Sociale", una dotazione fino al quattro per cento dello stanziamento previsto, per i servizi educativi per la prima infanzia, nei bilanci di previsione di ciascun esercizio finanziario, per la gestione e la qualificazione dei servizi educativi comunali; al fine di promuovere l'attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione sui temi concernenti la condizione dell'infanzia, in collaborazione con le Università, gli Enti e gli Istituti di Ricerca e Documentazione, anche attraverso gruppi di lavoro interni, interdirezionali e interistituzionali".

2. Al comma 1 dell'articolo 25, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 dopo le parole "decadono dal beneficio" sono inserite le seguenti parole "Tale termine può essere prorogato per gravi motivi con provvedimento della Giunta regionale".

ARTICOLO 2

Norma transitoria

1. I comuni e loro associazioni per poter beneficiare dei contributi regionali per la costruzione ed il riattamento degli immobili destinati ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 76, devono produrre domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di consentire il rapido completamento del programma pregresso finanziato ai sensi della legge regionale 28 aprile 2000, n.

76 art. 18, lettera b) i comuni che non hanno ottemperato agli adempimenti amministrativi nei termini stabiliti dall'art. 25, comma 1 della stessa legge regionale n. 76/2000, potranno provvedere ad inviare la documentazione di cui al comma 2 dell'art. 26 della L.R. 76/2000, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati nell'esercizio finanziario relativo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in € 78.000,00 in conto rata per l'anno 2002 trova capienza nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 sul capitolo 152311 denominato "Contributi per la costruzione e il riattamento di servizi educativi". Gli oneri relativi alle annualità successive al 2002 trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate alla Direzione Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Integrato e Reti Tecnologiche-Protezione Civile e saranno iscritti nel corrispondente capitolo degli esercizi futuri per tutta la durata dell'ammortamento ventennale dei mutui.

ARTICOLO 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul **Bolettino Ufficiale della Regione Abruzzo**.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "**Bolettino Ufficiale della Regione**".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 Dicembre 2002